



Consiglio regionale

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione)

Art. 1

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 1/1972)

1. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione), dopo le parole "di acque pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "e delle concessioni demaniali marittime rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali".

Art. 2

(Disposizioni finanziarie)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 decorre dall'annualità 2022.
2. Per l'anno 2021, la presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
3. Per gli anni successivi al 2021, alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le relative leggi di bilancio.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (B.U.R.A.T.).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 56/2 del 20.10.2021, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

XI LEGISLATURA

SEDUTA DEL 20.10.2021

(svolta in modalità telematica, con partecipazione dei Consiglieri in presenza o da remoto)

Presidenza del Presidente: SOSPIRI

Consigliere Segretario: BOCCHINO

	ASS.		ASS.		ASS.
ANGELOSANTE		FEBBO		PIETRUCCI	X
BLASIOLI	X	FEDELE	X	QUAGLIERI	
BOCCHINO		LA PORTA		SANTANGELO	
CARDINALI		MARCOVECCHIO		SCOCCIA	X
CIPOLLETTI		MARCOZZI		SMARGIASSI	
D'ANNUNTIIS		MARIANI	X	SOSPIRI	
DE RENZIS		MARSILIO	X	STELLA	X
DI BENEDETTO		MONTEPARA		TAGLIERI SCLOCCHI	
DI GIANVITTORIO	X	PAOLUCCI		TESTA	
DI MATTEO	X	PEPE	X		
D'INCECCO		PETTINARI			

VERBALE N. 56/2

OGGETTO: Legge regionale: Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della 1^a Commissione consiliare svolta dal presidente Montepara che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Visto il progetto di legge n. 210/2021 d'iniziativa consiliare recante "Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione)";

Udito l'intervento, in sede di discussione generale, del consigliere Taglieri;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- emendamento n. 734 a firma del consigliere Taglieri che, messo ai voti, è approvato;

Dato atto che sono stati ritirati numerosi emendamenti a firma delle opposizioni;

Eseguite distinte votazioni dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato;

Messo ai voti, con procedimento palese, il progetto di legge nel suo complesso,

LO APPROVA

A maggioranza statutaria, mediante voto espresso a voce da ciascun consigliere all'uopo interpellato, con l'esito di seguito riportato:

Consiglieri presenti 21; hanno votato a favore 20; astenuti 1.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

VT/

Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1 (Istituzione dei tributi propri della Regione)

RELAZIONE DELLA 1^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Il presente progetto di legge n. 210/2021, di iniziativa consiliare, è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale, in data 27 luglio 2021 alla Prima Commissione per competenza.

La Prima Commissione lo ha esaminato nelle sedute del 5 e del 12 ottobre 2021.

Nel corso dell'ultima seduta, previa audizione del Responsabile del Servizio Opere Marittime della Giunta regionale, la Commissione ha approvato a maggioranza regolamentare tutti i singoli articoli componenti il provvedimento, accogliendo la correzione evidenziata dal Servizio legislativo in ordine all'articolo 1.

Di seguito, il Presidente ha posto in votazione l'intero testo del progetto di legge che è stato approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Montepara, D'Incecco, Di Matteo, Marcovecchio, Febbo, Testa, Santangelo, Pettinari, Taglieri, Di Benedetto, Paolucci e Scoccia.

Si è astenuto il Consigliere Cipolletti.

Relazione dei proponenti

La legge n. 281 del 1970, ha previsto l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione, ad eccezione per le grandi derivazioni di acque pubbliche.

La norma individua il presupposto impositivo, i soggetti passivi d'imposta del tributo (concessionari di beni del demanio e del patrimonio indisponibile) e la base imponibile, costituita dallo stesso canone di concessione.

L'art. 3 del d.l. n. 400 del 1993, prevede che per la determinazione dei canoni annui per concessioni con finalità turistico - ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, stabilendo gli importi a mq in ragione delle diverse categorie di beni (tra cui gli specchi acquei) ivi previste e della diversa natura degli impianti funzionali all'occupazione.

L'art. 7 dello stesso decreto prevede che gli enti portuali (ora Autorità portuali, ai sensi della legge n. 84 del 1994), possano adottare, per concessioni demaniali marittime rientranti nel proprio ambito territoriale, criteri diversi da quelli indicati nel decreto, "che comunque non comportino l'applicazione di canoni inferiori rispetto a quelli che deriverebbero dall'applicazione del decreto stesso".

Su questo presupposto, il Ministero dei Trasporti e il Ministero delle Finanze con circolari rispettivamente del 15 Marzo 2012 e del 28 Febbraio 2021 hanno escluso l'applicazione dell'imposta regionale sulle concessioni rilasciate dalle autorità portuali, sulla base del differente criterio della base imponibile, basato su parametri comuni su tutto il territorio nazionale per le concessioni demaniali "proprie" e su criteri di mercato per quelle delle autorità di sistema portuale.

Nel tempo, alcune regioni come ad esempio Campania e Liguria, hanno deliberato per applicare l'imposta anche sulle concessioni delle autorità di sistema portuale, altre come Toscana e Marche hanno deliberato invece che le concessioni delle autorità di sistema portuale sono esenti. Altre ancora non hanno deliberato espressamente in materia ma hanno semplicemente rinunciato ad esigere l'imposta.

L'art. 8, del d.lgs. n. 68 del 2011, ha quindi previsto che, "Ferma la facoltà per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono trasformati in "tributi propri" insieme agli altri tributi indicati dalla norma, anche l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, e l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile".

Una recente sentenza della cassazione, n. 6714 del 10 marzo 2020, ha stabilito che l'applicazione dell'imposta non è da ritenersi condizionata dalle modalità di calcolo del canone di concessione bensì "il presupposto dell'imposta regionale per cui è causa va individuato nell'occupazione o nell'uso assentiti di beni demaniali o del patrimonio indisponibile dello Stato, indipendentemente dall'Autorità che con il rilascio della concessione costituisce titolo per lo sfruttamento legittimo degli stessi".

In conseguenza di ciò, secondo la corte di cassazione le regioni devono esprimere esplicitamente la volontà di assoggettare o meno a tassazione i canoni delle concessioni delle autorità portuale, i quali sono giuridicamente da considerarsi imponibili, a prescindere dalle indicazioni dei ministeri.

Essendo le concessioni dei nostri porti di Pescara e Ortona nella competenza della autorità portuale del medio adriatico, con sede ad Ancona, si ritiene opportuno allinearsi alla posizione della regione Marche che ha disposto di escludere quelle concessioni dal tributo.

Del resto, nel documento di "Previsione di competenza 2021" non sono previste entrate alla voce 1010143 "imposta regionale sulle concessioni statali sui beni del patrimonio indisponibile", per gli anni 2021-2023.

Con l'articolo 1 viene modificato il primo comma dell'articolo 3 della Legge Regionale 4 gennaio 1972, n. 1 "Istituzione dei tributi propri della Regione", ridefinendo il campo di applicazione dell'imposta per escludere le concessioni rilasciate dalla autorità di sistema portuale.

L'articolo 2 indica che non sono previste minori entrate o maggiori oneri a carico del Bilancio Regionale.

L'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore della legge.